



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 76

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

Indice

1. DDL S. 76 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 76.....	4

1. DDL S. 76 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 76
XVII Legislatura

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

Iter

3 ottobre 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.76 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Carlo Pegorer (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

DEPORTATI , PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI , IUGOSLAVIA , PROFUGHI E RIFUGIATI

Articoli

VITALIZI (Art.1), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1), TICKET (Art.1), PENSIONE DI REVERSIBILITA' (Art.1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), SERVIZIO MILITARE DI LEVA (Art.3), RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **6^a (Finanze e tesoro)** in sede **referente** il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

Nuovamente assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede **referente** il 3 ottobre 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 888 del 3 ottobre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 76

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 76

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PEGORER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla *ex* Jugoslavia

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riproduce il testo identico della XV legislatura (atto Senato n. 746) e della XVI legislatura (atto Senato n. 393). Alla fine della seconda guerra mondiale, diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti alla *ex* Jugoslavia, e di cui oggi sopravvivono circa duecento persone (comprese le vedove), hanno subito da parte delle autorità jugoslave di allora persecuzioni e deportazioni, anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Mentre gli attuali governi della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, ad estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella *ex* Jugoslavia.

Con il presente disegno di legge si intende equiparare i soggetti di cui si parla agli *ex* deportati e perseguitati politici, allo scopo di riconoscere anche i seguenti benefici:

- assegno vitalizio di benemerenzza pari al minino della pensione contributiva della previdenza sociale;
- copertura previdenziale dei periodi di persecuzione o di deportazione;
- esenzione totale dai *ticket* sanitari;
- reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemerenzza.

Similmente a quanto previsto per gli *ex* deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della Commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappresentanti dei vari Ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani e dalmati maggiormente rappresentative.

Infine si è ritenuto doveroso di assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare svolti da alcune centinaia di connazionali nella *ex* Repubblica federativa di Jugoslavia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi K.Z., di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali, sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo secondo la legge 4 marzo 1952, n. 137, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. Come previsto dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 22 dicembre 1980, n. 932, con il termine «persecuzione» si deve intendere la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e condanna da parte di tribunali jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica, nonché atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

Art. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:

1) Associazione delle comunità istriane;

2) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

3) Unione degli istriani.

2. La composizione della commissione di cui al comma 1 è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. Gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili al fine dell'esame e del riesame della domanda. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. Può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

1. Ai profughi che furono obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

